

Pubblicato il ~~11/08/2026~~



Firmato
digitalmente

N. ~~00420/2026~~ REG.PROV.CAU.
N. ~~00420/2026~~ REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ~~00420/2026~~ del 2026, proposto da

~~00420/2026~~, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione n. ~~00420/2026~~ di prot. del 1~~1/08/2026~~, notificata con consegna di copia a mani in data ~~11/08/2026~~, emessa dal Comandante del Gruppo SETAF di Vicenza della Legione Carabinieri "Veneto", con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del ~~00420/2026~~ n. di prot. ~~00420/2026~~ (notificato in pari data) con cui è stata irrogata, all'~~00420/2026~~

, la sanzione disciplinare di corpo del “*Rimprovero*” per la “*violazione degli artt. 716 co. 1 e 717 co. 1 del D.P.R. 90 del 15 marzo 2010*”, anch’essa oggetto di specifica impugnazione;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma di Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno il dott. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio con il grado di appuntato, in data , è stato attinto da una contestazione di addebiti ai fini dell’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo, a norma dell’art. 1370 e ss. d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare – c.o.m.), a firma del Comandante della Compagnia SETAF di Vicenza, reparto ove, all’epoca, il militare era in forza;

Considerato che allo stesso, in estrema sintesi, è stato contestato di non aver proceduto ad identificare alcuni minorenni sospettati di essere gli autori degli schiamazzi per i quali era stata effettuata una segnalazione il alle ore in una zona del capoluogo vicentino;

Considerato che l’omissione, dovuta a una valutazione personale del militare che

aveva constatato una situazione tale da escludere il coinvolgimento dei ragazzi verosimilmente infraquattordicenni, ha portato a ravvisare la violazione degli artt. 716, comma 1, “*Iniziativa*”, e 717, comma 1, “*Senso di responsabilità*” d.P.R. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – t.u.o.m.);

Considerato che il procedimento disciplinare è stato instaurato dopo che il ricorrente aveva prodotto, su specifica richiesta del superiore gerarchico, una relazione di servizio sui fatti verificatesi nel corso della notte del [REDACTED];

Considerato che il medesimo procedimento ha trovato il suo epilogo in data [REDACTED] con l’irrogazione della sanzione disciplinare del “*Rimprovero*”;

Considerato che, in data [REDACTED], il militare ha presentato ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento sanzionatorio che è stato rigettato con determina n. [REDACTED] di prot. del [REDACTED] notificata il [REDACTED],

Ritenuto che, all’esame sommario proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare è assistita dal *fumus boni iuris* in relazione al secondo motivo di ricorso secondo cui la sanzione sarebbe stata inflitta sull’errato presupposto della violazione degli articoli 716 e 717 del d.P.R. 90/2010, i quali sarebbero stati genericamente richiamati sia nella determina di rigetto del ricorso gerarchico sia nel provvedimento oggetto di quest’ultimo;

Ritenuto che, con riguardo a questo specifico aspetto, non risulta che sia stata effettuata una verifica in ordine alla effettiva commissione dell’infrazione, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza circa la possibilità ovvero l’obbligatorietà per gli operatori di polizia di identificare i minori di età;

Ritenuto che, quanto al *periculum*, la trascrizione della sanzione nel foglio matricolare del militare potrebbe concretamente incidere in via immediata sulla carriera e sull’impiego dello stesso;

Ritenuto che, impregiudicate eventuali e opportune azioni in autotutela dell’amministrazione militare, vi siano i presupposti per la concessione della

misura cautelare richiesta;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e dei suoi atti presupposti.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del [REDACTED]

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED], Presidente

[REDACTED], Consigliere

[REDACTED], Referendario, Estensore

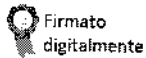
L'ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

Publicato il 20/03/2026



N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2026, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, *non costituito in giudizio*;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare -

[REDACTED] del [REDACTED], notificata con consegna di copia a mani in data [REDACTED], emessa dal Generale di Divisione Aerea [REDACTED]

[REDACTED], e con la quale si decreta nei confronti dell'App. [REDACTED] la:

- "PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE all'esito del procedimento disciplinare"

- con decretata (all'art. 2) "CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO con l'Amministrazione" e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa

dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 861, co 4 e 923, co 1, lett. 1) del COM;

nonché ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno  la dott.ssa 


Considerato che i fatti posti ad esame disciplinare risalgono al 2015;

Considerato che:

§ con la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del  n.  è stata applicata la *prescrizione* (maturata nel 2022, a seguito della decorrenza di 7 anni e 6 mesi);

§ mentre la sentenza del Tribunale di Pordenone,  del  aveva condannato il ricorrente (con pena inferiore rispetto ad altri due soggetti in concorso) a 2 anni e 8 mesi *per calunnia*, art. 368 c.p., *in concorso* (nei confronti del Superiore gerarchico Stazione Carabinieri di Fossalta di Portogruaro, 
•parte civile nel processo penale-, ove il ricorrente prestava servizio dal 2014);

Considerato che con il procedimento disciplinare, oggetto di questa impugnazione, è stata applicata la sanzione massima, con cessazione del rapporto di impiego;

considerato che con la condanna di primo grado del Tribunale di Pordenone (poi superata dalla sentenza della Corte d'Appello) *non* era stata applicata al ricorrente

l' "interdizione temporanea dai pubblici uffici", quale sanzione *accessoria* (congiuntamente alla sanzione penale propria);

considerata l'impostazione dell' art. 866 del COM, Sez. III relativo alla "*perdita del grado*", D.Lgs. 66/2010;

ritenuto necessario, in questo peculiare contesto, accogliere la domanda cautelare formulata dal ricorrente, sostenuta da evidenti profili gravi ed irreparabili, concernenti la perdita del lavoro;

anche considerando che l'Amministrazione non solo ha ritenuto di non spiegare difese, ma non si è neppure costituita in questo giudizio, quanto meno fino alla Camera di consiglio del [REDACTED];

considerato necessario , nelle more della trattazione del merito, ove i diversi profili sollevati verranno adeguatamente approfonditi (incluse le valutazioni contenute nella sentenza d'Appello di applicazione della prescrizione -ove sono stati, comunque, illustrati anche elementi correlati alla provvisoria in favore della parte civile-) mantenere inalterata la posizione lavorativa del ricorrente, sussistendo, allo stato, *fumus* e danno grave ed irreparabile.

Con esame dell'ambito di analisi dell' <autonoma> valutazione, spettante alla P.A., in sede di inchiesta disciplinare disposta a seguito della sentenza d'Appello che ha applicato la prescrizione, a definizione del processo penale.

Le spese della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato di rimozione del grado e cessazione del rapporto di lavoro;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 novembre 2026.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la tipologia di reato, con oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

, Presidente, Estensore

 di, Consigliere

, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.